

COMUNE DI AULLA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLE
MODIFICHE AL
REGOLAMENTO
TASSA RIFIUTI (TARI)

REVISORE UNICO COMUNE DI AULLA

Verbale n 87

del 13/04/2023

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti (TARI).

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare concernente la modifica del regolamento di disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con delibera consiliare n. 11 del 29/04/2022 sul quale l'organo di revisione ha espresso apposito parere con verbale 58 del 20/04/2022;

Visto l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);

Viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006 dal Decreto legislativo n. 116/2020.

CONSIDERATO

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di*

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- che l'art. 3, comma 5 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 a mente del quale “... *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*

- che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: “*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*

- che l'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che. *Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*

- Vista la deliberazione di Arera N° 15 /2022/R/Rif del 18/01/2022, che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza, che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI, a decorrere dal 1 Gennaio 2023;

- Vista la deliberazione dell'assemblea dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa" n° 16 del 29/04/2022 "Individuazione dello Schema Regolatorio ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) ex allegato A alla Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF", in cui il Comune di Aulla è stato collocato all'interno del sistema regolatorio III;
- Vista la determina n. 177 del Direttore Generale del 30.12.2022 dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa" ad oggetto: "Approvazione Carta della Qualità unica del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per la Gestione del Comune di Aulla" in applicazione dell'art. 5 dell'allegato A alla Delibera ARERA 15/2022/R/RIF (TQRIF)".

RILEVATO

- che con la presene proposta delibera viene riapprovato il regolamento redatto secondo le disposizioni e direttive sopra specificate;
- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Dipartimento Finanziario / Responsabile economico finanziario;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che la riapprovazione del Regolamento consente il mantenimento:

- del rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- del rispetto del requisito della completezza;
- del rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- della coerenza con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole all'approvazione del Regolamento che disciplina la TARI composto di 43 articoli e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo.

L'organo di revisione

Dott.ssa Laura Gori

Il presente verbale è firmato digitalmente.